



**COMUNE DI MOTTOLA**

Completamento urbanizzazioni primarie e verde pubblico – lotto 1

## **RISPOSTE A QUESITI FREQUENTI**

### **Quesito n.1**

- 1) Un'impresa in possesso di attestato SOA Cat. OG3 cl. Terza Bis, ed in possesso di CEL (Certificato Lavori Eseguiti) per la cat. scorporabile OG6 di importo superiore a quello previsto dal bando, si chiede se nella documentazione amm.va basta allegare solo il CEL oppure necessitano anche le dichiarazioni per organico medio annuo, attrezzatura ecc.?
- 2) Per le due Cat. scorporabili OG10 ed OS23 entrambe al di sotto del 10%, possono essere eseguite entrambe dall'impresa che con la categoria prevalente OG3 ricopra l'intero appalto, senza quindi, dichiararne il subappalto?

### **Risposta al Quesito n.1**

- 1) Trattandosi per la categoria OG6 di lavorazioni scorporabili di importo inferiore a 150.000 euro è possibile dimostrare il possesso dei requisiti con la forma della qualificazione semplificata di cui all'art.90 del DPR n.207/2010. In fase di partecipazione alla gara dovrà essere dichiarato il possesso dei predetti requisiti ai sensi del DPR n.445/2000.
- 2) Le lavorazioni di cui alle categorie OG10 e OS23 sono eseguibili direttamente dall'operatore economico in possesso della qualificazione nella categoria prevalente (che copra l'intero importo dell'appalto).

### **Quesito n.2**

L'ente beneficiario della cauzione provvisoria è la CUC o il Comune di Mottola?

### **Risposta al Quesito n.2**

La polizza fidejussoria deve avere come beneficiario garantito il Comune di Mottola.

### **Quesito n.3**

- 1) Dove posso trovare la documentazione relativa al progetto esecutivo dell'opera per poterla visionare?
- 2) Vi è obbligo di presa visione e/o di sopralluogo?

### **Risposta al Quesito n.3**

- 1) Tutto quanto richiesto è interamente e liberamente scaricabile sul sito istituzionale del comune di Mottola nella sezione "**Notizie**" e comunque al seguente link:  
<http://www.comune.mottola.ta.it/index.php/it/news/avviso-di-gara-di-appalto-per-lavori-di-completamen>
- 2) Non vi è obbligo né di presa visione, né di sopralluogo.

## Quesito n.4

È possibile modificare il modello offerta Economica fornito dalla Stazione appaltante inserendo i propri costi della manodopera, anche se non richiesti da codesta amministrazione nel disciplinare di gara?

## Risposta al Quesito n.4

Il modello dell'offerta economica messo a disposizione non reca il riferimento ai costi della manodopera aziendali che vanno esplicitati.

Per cui il modello può essere integrato.

Si precisa che l'eventuale assenza di indicazione dei costi della manodopera aziendale non comporterà l'esclusione automatica del concorrente, ma sarà oggetto di legittima richiesta di specificazione in tal senso da parte della stazione appaltante.

Tale orientamento di questa stazione appaltante è conforme al contenuto della Sentenza 6 luglio 2018, n.1656 della Sezione Prima del TAR Lombardia, nonché della delibera n.417 del 2 maggio 2018 dell'ANAC della quale si riporta il seguente estratto:

*Da ultimo il TAR Lecce in sede cautelare (ord. caut. 7 febbraio 2018, n. 73) ha affermato che, in assenza di una espressa previsione nella lex specialis di gara che richieda la puntuale indicazione del costo della manodopera, l'operatore che abbia comunque considerato tale costo nell'offerta economica complessiva inizialmente presentata può fornire l'indicazione separata del costo della manodopera successivamente, a seguito di legittima richiesta di chiarimenti in tal senso da parte della stazione appaltante.*

*Nel caso oggetto del presente parere, a fronte del silenzio del bando, i concorrenti esclusi indicavano gli oneri per la sicurezza e non anche i costi della manodopera, e chiedono che gli venga riconosciuta la possibilità di integrare l'offerta economica.*

*Tuttavia, alla luce della giurisprudenza sopra evidenziata, si ritiene che il costo della manodopera costituisca una componente essenziale dell'offerta economica, e che non sia pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio.*

*Tuttavia si ritiene che la S.A. possa chiedere di specificare successivamente, nell'ambito delle offerte economiche già formulate e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.*

*In base a quanto sopra considerato,*

### **Il Consiglio**

*ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:*

- il costo della manodopera costituisce una componente essenziale dell'offerta economica e non è pertanto possibile procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio;*
- la S.A. può chiedere ai concorrenti esclusi di specificare successivamente, nell'ambito delle offerte economiche già formulate, e da ritenersi non suscettibili di alcuna modifica, la parte di importo imputabile ai costi della manodopera.*

Il medesimo orientamento ha ribadito l'ANAC con la Delibera n.420 del 2 maggio 2018 della quale di seguito si riporta un estratto:

### **Il Consiglio**

*ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che, qualora la lex specialis non preveda espressamente l'indicazione dei costi della manodopera, la stessa sia eterointegrata dal contenuto dispositivo di cui all'articolo 95, comma 10, e che conseguentemente, la stazione appaltante, in caso di mancata indicazione specifica di tali costi da parte del concorrente, sia tenuta a verificare la natura sostanziale o formale della relativa carenza, chiedendo all'operatore economico chiarimenti, a condizione che l'offerta resti invariata nel rispetto dell'articolo 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016*